

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2888 del 09/06/2021
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Allevamento bovini della Ditta "Società Agricola di Orlandini Marco & C. s.s." - Castelnovo di Sotto.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2997 del 08/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 11395/2021

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Allevamento bovini della Ditta "Società Agricola di Orlandini Marco & C. s.s." - Castelnovo di Sotto.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**Società Agricola di Orlandini Marco & C. s.s.**", avente sede legale e stabilimento nel comune di **Castelnovo di Sotto – Strada Baiocca n. 4**, inerente l'attività di allevamento bestiame, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/55669 del 12/04/2021 e la successiva documentazione a completamento dell'istanza acquisita agli atti con PG/84718 del 28/05/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la sopra citata domanda è inerente l'acquisizione del titolo abilitativo ambientale per un unico punto di scarico, in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello spogliatoio di una nuova stalla, realizzata nell'ambito di un progetto di ristrutturazione aziendale, così come definito nella variante al Permesso di costruire n. 3 del 26/07/2018 rilasciata dal Comune di Castelnovo di Sotto;

Tenuto conto che, come indicato dalla Ditta, le acque derivanti dai lavaggi della sala latte e della sala mungitura a servizio delle stalle aziendali non afferiscono allo scarico oggetto di autorizzazione in quanto risultano inserite nella Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 26963 della Ditta e pertanto, come previsto dal Regolamento Regionale 3/2017, vengono raccolte negli appositi contenitori di stoccaggio aziendali per il successivo utilizzo agronomico;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che la Ditta ha presentato, in data 03/07/2020, la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 26963, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, come da applicativo

regionale Gestione Effluenti, presa a riferimento per il presente Atto e che risulta conforme al citato Regolamento;

Acquisito il nulla osta del Comune di Castelnovo di Sotto, competente Autorità per lo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, acquisito al prot. di Arpae PG/2021/84484 del 27/05/2021, sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Reggio Emilia, PG/66333 del 28/04/2021, per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento della Ditta "**Società Agricola di Orlandini Marco & C. s.s.**" ubicato nel comune di **Castelnovo di Sotto – Strada Baiocca n. 4**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**

- **Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006

La presente autorizzazione fa riferimento ad un unico punto di scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello spogliatoio di una stalla di nuova realizzazione come in premesso indicato.

Il progetto presentato prevede, per i reflui immessi nello scarico, un impianto di trattamento, dimensionato per 2 AE (abitanti equivalenti), costituito da:

- n. 1 fossa Imhoff da 1250 l;
- n. 1 filtro anaerobico da 3 m³.

Il recettore finale dello scarico è un fosso di campagna che costeggia Strada Baiocca, come da planimetria TAV 6 del marzo 2020 presa a riferimento per il presente atto;

Le acque derivanti dai lavaggi della sala latte e della sala mungitura a servizio delle stalle aziendali non sono oggetto di autorizzazione allo scarico in quanto vengono raccolte nei contenitori di stoccaggio aziendali per il successivo utilizzo agronomico, conformemente alla Comunicazione N° 26963 del 03/07/2020;

Prescrizioni:

1. L' impianto di depurazione (fossa Imhoff e filtro anaerobico) dovrà essere realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata;
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni;
3. Il punto, a valle dell'impianto di depurazione, individuato per il controllo dello scarico, deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
4. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui effettuando periodici interventi di manutenzione e controllo sull'impianto stesso mediante persona appositamente delegata o ditta specializzata;
5. Degli interventi di manutenzione cui al punto 4 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto, e tenere a disposizione degli organi di controllo, la relativa documentazione;
6. I fanghi/grassi di risulta derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento come rifiuti ai sensi della normativa vigente;
7. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;

Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N 26963 del 03/07/2020, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Dalla Comunicazione relativa all'impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, datata 26/05/2021, relativa all'attività di allevamento svolta nelle stalle e nei locali accessori si evince che la realizzazione del nuovo ampliamento aziendale non produrrà superamenti nei limiti assoluti di zona vigenti nelle aree interessate né superamento dei limiti differenziali di immissione nei confronti dei potenziali recettori.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.